

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	19
5-00996 Lanzillotta e Amici: Sulla riforma del CNIPA e del FORMEZ .....	19
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	28
5-00997 Zeller e Brugger: Sull'organico dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Bolzano .....	20
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	30

#### SEDE REFERENTE:

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	20
Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province. C. 1221 cost. Lanzillotta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base</i> ) .....	22
<i>ALLEGATO 3 (Testo base adottato)</i> .....	32
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 1643</i> ) .....	24
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i> .....	33
AVVERTENZA .....	27

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 12 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta.*

**La seduta comincia alle 10.35.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle

sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-00996 Lanzillotta e Amici: Sulla riforma del CNIPA e del FORMEZ.**

Linda LANZILLOTTA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, che è finalizzata a

conoscere le intenzioni del Governo in ordine alla riforma del CNIPA e del FORMEZ; riforma che, in base all'articolo 19 del disegno di legge del Governo S. 1082, recante « disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile », attualmente all'esame del Senato, sarebbe dovuta intervenire con norma di legge, in ragione di un'apposita delega al Governo. Risulta invece da indiscrezioni che il Governo intenderebbe procedere alla riforma dei due organismi in via amministrativa, alla qual cosa il suo gruppo è fermamente contrario, ritenendo essenziale che le predette riforme avvengano a livello legislativo e previo dibattito parlamentare.

Il ministro Renato BRUNETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Linda LANZILLOTTA (PD), replicando, esprime disappunto in relazione a quanto preannunciato dal ministro in relazione alla riforma del CNIPA. Ritiene infatti che l'organismo dovrebbe essere oggetto di una riforma che non si limiti alla semplificazione della normativa di riferimento ma investa invece le sue competenze al fine di costituire un soggetto in grado di svolgere funzioni di *governance* nel delicatissimo settore dell'ICT, nel quale occorre assicurare la massima trasparenza. Quanto al FORMEZ, concorda con il ministro che l'organismo possa essere considerato come *in house*: non potrà quindi partecipare a gare, per evitare asimmetrie. Rileva però che il suo equilibrio di bilancio è soltanto virtuale, in quanto dipende dagli stanziamenti decisi dai detentori delle quote associative, e che resta da capire se tali stanziamenti siano poi impiegati per finalità utili ovvero servano solo a tenere in vita l'organismo. A suo avviso, occorrerebbe una riflessione pubblica, nelle sedi parlamentari, sull'utilità del FORMEZ.

**5-00997 Zeller e Brugger: Sull'organico dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Bolzano.**

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), dopo aver illustrato l'interrogazione in titolo,

chiede che si ponga l'ufficio provinciale dell'agenzia del territorio della provincia di Bolzano in condizioni di funzionare ovvero si devolvano le rispettive funzioni alla provincia stessa.

Il ministro Renato BRUNETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), replicando, osserva che la risposta fornita è stata incompleta, in quanto il ministro non ha chiarito quale sia l'orientamento del Governo rispetto alla richiesta da lui formulata di delegare alla provincia di Bolzano le funzioni dell'ufficio provinciale dell'agenzia del territorio al fine di evitare inutili raddoppiamenti di attività amministrative con conseguenti sperperi di risorse e tempo.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma e Michelino Davico.*

**La seduta comincia alle 11.15.**

**Norme in materia di cittadinanza.**

**C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 febbraio 2009.

Isabella BERTOLINI (Pdl), *relatore*, integrando, con riguardo alle proposte di legge da ultimo abbinata, la relazione introduttiva già svolta, riferisce che la proposta C. 2035 Sbai prevede la revoca della cittadinanza in caso di « presentazione di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi in violazione delle norme di legge ». La relazione illustrativa della proposta di legge chiarisce che la sua finalità è quella di colpire, in particolar modo, quegli stranieri che omettono, al momento della richiesta della cittadinanza italiana, di dichiarare precedenti matrimoni contratti in altri Paesi e che successivamente si sposano con una cittadina o un cittadino italiani, divenendo in questo modo bigami, contro la legge italiana. Il senso della proposta di legge è di considerare come segno di mancanza di fedeltà alla Repubblica italiana il mancato rispetto delle sue leggi in materia di matrimonio. La proposta di legge prevede inoltre la revoca della cittadinanza in caso di « condanna passata in giudicato dello straniero ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti ».

Quanto alla proposta C. 2006 Paroli, la quale scaturisce anche dall'esperienza amministrativa del presentatore, in essa si suggerisce innanzitutto di istituire una tassa per l'istruttoria della pratica relativa all'acquisto della cittadinanza, che è complessa e laboriosa. Si propone poi di limitare il riconoscimento della cittadinanza per parentela solo a quanti abbiano nonni o bisnonni italiani; questo in considerazione del fatto che l'attuale legge comporta spesso l'attribuzione della cittadinanza per *ius sanguinis* a stranieri che

non hanno alcun effettivo legame con l'Italia. Per la stessa ragione si prevede che la cittadinanza per parentela sia attribuita solo a coloro che dimostrino la frequentazione, da almeno tre anni, di scuole di lingua italiana o l'appartenenza a circoli e associazioni di lingua e cultura italiane presenti nel territorio di appartenenza, nonché la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. Si esclude poi la possibilità della doppia cittadinanza per gli stranieri non comunitari, a pena della perdita della cittadinanza italiana. Lo stesso è previsto per il figlio adottivo. Quanto alla cittadinanza acquisita per matrimonio, se ne prevede la revoca nel caso in cui lo straniero, eventualmente dopo aver divorziato, contragga un nuovo matrimonio con un altro straniero; e questo al fine di evitare che la cittadinanza sia trasmessa in questo modo a figli di genitori di fatto non italiani. Infine, si prevede la perdita della cittadinanza nel caso in cui, dopo averla acquisita, non si mantenga un effettivo legame di interessi economici col territorio italiano.

In conclusione, si tratta di proposte di legge che forniscono al dibattito utili elementi di riflessione.

Sesa AMICI (PD) ritiene che sarebbe opportuno che a questo punto si procedesse alla definizione di un testo di riferimento per il seguito della discussione. Come infatti ricordava la relatrice, sono ormai due legislature che il Parlamento dibatte della riforma della legge sulla cittadinanza, senza raggiungere la convergenza su alcune questioni. Ricorda poi che l'attuale legge, che attribuisce un particolare rilievo allo *ius sanguinis*, è nata in una fase storica ormai superata e non tiene quindi conto delle dinamiche della società europea contemporanea. L'Italia è diventata nel frattempo, da terra di emigrazione, terra di immigrazione. Si è formata una popolazione straniera che vive stabilmente sul territorio, che vi ha i propri interessi economici e che manda i propri figli nelle scuole italiane per più cicli di istruzione, talvolta consentendo di mantenere aperte scuole che altrimenti, a

causa del calo demografico degli italiani, dovrebbero essere chiuse per insufficienza di iscritti. Questa popolazione, inoltre, spesso genera i propri figli in Italia. Si tratta di minori che crescono in Italia, che sono parte del futuro del Paese e che non possono quindi essere tenuti esclusi dalla partecipazione a fondamentali diritti della vita associata. Tenere conto di quest'evoluzione della società italiana non significa, naturalmente, concedere la cittadinanza a tutti illimitatamente – la proposta di legge presentata dal suo gruppo, a prima firma Bressa, prevede infatti precisi requisiti per la concessione della cittadinanza per residenza, volti a comprovare un primo radicamento dello straniero sul territorio; – significa però rivedere la legge in modo da evitare che la cittadinanza intervenga dopo troppi anni o sia riconosciuta con criteri troppo severi. Ricorda che, come sottolineato dal collega Zaccaria, con gli attuali ritmi di attribuzione della cittadinanza occorrerebbero decenni per riconoscere tutti gli stranieri che di fatto ormai vivono stabilmente in Italia.

In conclusione, occorre a suo avviso prendere atto che la difesa a oltranza del primato dello *ius sanguinis* è oggi anacronistica e che occorre riflettere seriamente sulla revisione dello *ius soli*. Per affrontare, in ogni caso, le questioni di fondo in modo costruttivo è a questo punto opportuno confrontarsi su un testo base.

Mario TASSONE (UdC) si dice d'accordo con la deputata Amici sull'opportunità di far riferimento ad un testo unitario. Diversamente, c'è il rischio che la discussione si prolunghi ancora per molto tempo senza un effettivo progresso. Si tratta di capire che cosa si vuol fare rispetto alle trasformazioni in atto nel Paese.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede alla relatrice se intenda proporre a breve un testo base, fermo restando che la discussione di carattere generale dovrà restare ancora aperta per consentire di intervenire ad alcuni deputati che l'hanno chiesto.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, ritiene che la Commissione potrebbe procedere nel modo seguente: i colleghi che intendono intervenire nella discussione di carattere generale potrebbero farlo nel corso della prossima settimana, eventualmente nell'ambito di un'unica seduta; quindi, al termine della discussione stessa, intenderebbe, prima di proporre un testo, esporre sinteticamente le questioni e le posizioni emerse in modo da concentrare il dibattito su di esse; successivamente potrebbe lavorare, su queste basi, alla stesura di un testo unificato delle proposte di legge.

Donato BRUNO, *presidente*, rilevato che i profili organizzativi potranno essere discussi nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.**

**C. 1221 cost. Lanzillotta.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 dicembre 2008.

Maurizio BIANCONI (PdL), *relatore*, riferisce che il comitato ristretto ha elaborato una proposta di nuovo testo (*vedi allegato 3*) del progetto di legge in titolo, il quale è condiviso nell'ambito del comitato stesso e del quale propone l'adozione come testo base per il seguito dell'esame.

Illustra quindi il testo in questione, che innanzitutto tiene fermo il principio per cui il distacco-aggregazione dei comuni e delle province è sancito con legge dello Stato, in modo da garantire una valutazione che assicuri il bilanciamento dell'interesse locale con quello nazionale. È poi previsto che, nel caso il distacco-aggrega-

zione riguardi una regione a statuto speciale, esso sia sancito con legge costituzionale. Ancora, è previsto che il parere delle regioni sia acquisito prima dell'iniziativa della legge che dispone il distacco-aggregazione, e non dopo, come avviene attualmente; e che esso debba intervenire entro tre mesi, onde evitare che l'inerzia di una regione possa interrompere il procedimento. Ancora, viene ribadito che occorre la volontà delle popolazioni della provincia o dei comuni interessati, le quali si esprimono mediante *referendum*. Se però il distacco riguarda una provincia, la richiesta deve essere approvata, sempre mediante *referendum*, anche dalle popolazioni di ciascuna delle due regioni coinvolte. Quanto al referendum, si prevede che sia regolato dalle norme degli statuti comunali, provinciali o regionali, a salvaguardia dell'autonomia territoriale. Si prevede inoltre l'approvazione « delle popolazioni », e non « della maggioranza delle popolazioni », come previsto sia nell'attuale testo costituzionale sia nel testo della proposta di legge Lanzillotta; e questo al fine di evitare di imporre un *quorum* di validità alle consultazioni referendarie, il che, nel caso dei distacchi di provincia, nei quali si richiede l'approvazione delle popolazioni regionali, si potrebbe rivelare un impedimento insuperabile per via del fatto che la richiesta potrebbe interessare solo a una porzione minoritaria della popolazione regionale. In definitiva, si tratta di un procedimento forse più articolato dell'attuale, ma comunque praticabile, e nel quale rimane ferma la supremazia del Parlamento come rappresentante dell'interesse nazionale.

Sesa AMICI (PD), nel dar atto dello sforzo compiuto nell'ambito del comitato ristretto, esprime l'avviso che sarebbe comunque opportuno procedere ad una pur breve indagine conoscitiva sulla materia, sul modello di quella svolta ieri con riferimento al distacco dei comuni dell'alta Valmarecchia dalle Marche all'Emilia-Romagna, anche in considerazione del fatto che la revisione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione deve inqua-

drarsi nel contesto delle riforme dell'assetto territoriale della Repubblica cui si sta lavorando.

Mario TASSONE (UdC) concorda sull'opportunità dell'indagine conoscitiva, anche al fine di verificare se la revisione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione sia in linea con le riforme che si pensa si approvare nell'ambito del cosiddetto codice delle autonomie.

Donato BRUNO, *presidente*, premesso che sarà l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, a valutare la proposta di indagine conoscitiva, ritiene personalmente che si tratti di una proposta condivisibile. Ritiene, in particolare, che si potrebbero audire i presidenti emeriti della Corte costituzionale, i quali, in ragione della loro posizione, possono fornire un contributo indipendente da logiche politiche.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ritiene che invitare i professori emeriti della Corte costituzionale su questo argomento potrebbe essere eccessivo; meglio sarebbe selezionare un gruppo di costituzionalisti che abbiano approfondito la materia.

Maurizio BIANCONI (Pdl), *relatore*, osserva che la proposta di testo base tenta di mediare tra l'attuale testo costituzionale, che ha reso il distacco di enti locali troppo semplice, creando il rischio di usi distorti della richiesta di distacco, e il testo della proposta di legge Lanzillotta, che, per porre rimedio a quell'eccesso, rischiava di cadere nell'eccesso opposto di rendere di fatto impossibile il distacco. Ciò premesso, si dice non contrario alle audizioni, precisando tuttavia che non condividerebbe l'eventualità che la loro richiesta tendesse al mantenimento del testo costituzionale attuale o alla formulazione di un diverso testo che non soddisfacesse le opposte esigenze della fattibilità del distacco e della tutela dell'interesse nazionale.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il

nuovo testo della proposta di legge in titolo elaborato nell'ambito del comitato ristretto (*vedi allegato 3*).

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.**

**Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 1643).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 1643 del deputato Galletti, recante « Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia della proposta di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Avverte, quindi, che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 4*), sui quali invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere.

Maurizio TURCO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.15, 1.14, 1.13, 1.10, 1.16, 1.11 e 1.12 del Governo, nonché sull'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo. Esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello del relatore.

David FAVIA (IdV) esprime le proprie perplessità sull'emendamento 1.15 del Governo che, a proprio avviso, tende a restringere eccessivamente l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori colpiti da infermità tali da non potersi recare al seggio elettorale. Si tratta di una scelta di carattere politico, in controtendenza con gli obiettivi di fondo del provvedimento in oggetto, che invece sono quelli di agevolare l'esercizio del voto domiciliare da parte di alcune categorie di elettori che non sono in grado di recarsi al seggio elettorale.

Fa quindi presente che gli emendamenti da lui presentati perseguono la finalità, tra l'altro, di consentire l'espressione del voto da parte degli elettori interessati anche oltre il termine ivi previsto, e quindi in un momento più ravvicinato allo svolgimento delle elezioni. Si tratta di una ipotesi ragionevole, nonché agevolmente praticabile da parte delle strutture competenti dei singoli comuni, che sono efficacemente organizzati.

Per quanto concerne la sanzione prevista a carico del medico che rilascia certificati falsi, fa presente che il proprio emendamento 1.7 è volto a prevedere un tetto alla sanzione della sospensione del rapporto e dall'attività convenzionale, stabilito in nove mesi, in coerenza con altre disposizioni di legge in materia.

Mario TASSONE (UdC) si sofferma sui propri emendamenti 1.5 e 1.6. Al riguardo osserva che il primo di essi è volto a consentire l'esercizio del voto domiciliare anche da parte dei soggetti che sono colpiti da infermità sopraggiunte, ossia dopo la scadenza del termine previsto nel testo base. Per quanto concerne l'emendamento 1.6, si richiama alle considerazioni svolte dal deputato Favia in ordine alla opportunità di prevedere una sanzione massima nei confronti dei medici che rilasciano certificati falsi. Esprime infine il proprio orientamento contrario sull'emendamento 1.15 del Governo, volto a qualificare come « gravissime » le infermità che rendono impossibile l'allontanamento da casa dell'elettore.

Maurizio TURCO (PD) osserva preliminarmente che, per consentire l'esercizio del voto domiciliare da parte degli elettori in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, è stato necessario un periodo di tempo estremamente lungo, pari a quasi tre legislature.

Con questo provvedimento può essere raggiunto un obiettivo significativo, che, anche tenendo conto dell'istruttoria svolta in proposito dal Governo, sembra costituire il massimo risultato possibile in questo momento: secondo il testo base, infatti, potranno votare al proprio domicilio anche gli elettori affetti da infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento.

Fa quindi presente di avere più approfonditamente valutato l'emendamento 1.7 Favia, e di avere mutato il potere su di esso, che è ora pertanto favorevole.

Salvatore VASSALLO (PD), rivolto al rappresentante del Governo, sottosegretario Davico, chiede di conoscere quali siano le ragioni che ostano all'approvazione di quegli emendamenti volti a consentire la richiesta di voto domiciliare nei casi di infermità che si verificano successivamente alle scadenze del termine previsto dal testo base.

Il sottosegretario Michelino DAVICO osserva in primo luogo che il provvedimento in esame è volto ad ampliare l'esercizio del voto domiciliare rispetto alle categorie di elettori per le quali è attualmente previsto, vale a dire gli elettori affetti da gravi infermità in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Poiché questo provvedimento estende tale diritto ad una categoria di elettori la cui entità non è numericamente predeterminabile, ritiene opportuno predisporre in proposito una disciplina prudente e rigorosa, per evitare di pregiudicare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.

Quindi, rispondendo al deputato Vassallo, fa presente che le strutture organiz-

zative dei comuni sono molto diverse a seconda della loro dimensione. Osserva, inoltre, che le liste elettorali vengono chiuse trenta giorni prima dello svolgimento delle elezioni, con una revisione finale che ha luogo venti giorni prima. In considerazione di questi elementi, anche in base alle considerazioni precedentemente espresse, reputa rischioso prevedere un termine per richiedere l'esercizio del voto domiciliare troppo a ridosso dello svolgimento delle elezioni.

David FAVIA (IdV) ritiene che la questione relativa al termine entro cui richiedere l'esercizio del voto domiciliare non presenti collegamenti con la questione relativa allo svolgimento delle consultazioni elettorali.

Il sottosegretario Michelino DAVICO ribadisce la propria contrarietà a prevedere termini per richiedere il voto domiciliare che siano troppo a ridosso della data di svolgimento delle elezioni. In proposito osserva che va tenuto conto della necessità di organizzare opportunamente i seggi elettorali, prevedendo una adeguata presenza di personale per l'espletamento di questa delicata funzione. Per questa ragione è necessario conoscere con congruo anticipo il numero di elettori ammessi all'esercizio del voto domiciliare: una loro variazione, nelle imminenze del voto, potrebbe complicare lo svolgimento del servizio, compromettendo la regolarità delle votazioni nel singolo seggio.

Quindi, modificando il parere precedentemente espresso, si esprime favorevolmente sull'emendamento 1.7 Favia: al riguardo osserva che la previsione di una sanzione massima per il medico che rilascia false certificazioni può essere ancora più condivisibile qualora il medico in questione non sia quello di famiglia, quanto piuttosto il funzionario designato dai competenti organi dell'ASL, come previsto dall'emendamento 1.13 del Governo. Questa scelta, inoltre, appare quanto mai opportuna perché questi funzionari sono gli stessi che certificano la presenza delle condizioni di dipendenza continuativa e

vitale da apparecchiature elettromedicali, che giustificano anche esse la richiesta di voto domiciliare: in questo modo si può giungere ad una uniformità di valutazioni, ancorchè nel medesimo settore territoriale di competenza della singola ASL.

Sesa AMICI (PD) invita la Commissione a riflettere approfonditamente sulle principali questioni contenute nel provvedimento in esame e negli emendamenti ad esso riferiti: in particolare ritiene necessario assicurare comunque la piena operatività dei seggi elettorali e la regolarità delle votazioni.

Si sofferma quindi sull'emendamento 1.13 del Governo, che affida al funzionario medico designato dagli organi competenti dell'ASL la competenza a certificare lo stato di infermità. Al riguardo fa presente l'importanza di definire un quadro legislativo di riferimento che sia chiaro e coerente per assicurare il funzionamento del relativo procedimento.

In generale fa presente la necessità di maturare una adeguata riflessione sul complesso del provvedimento in esame, che deve contemperare questioni di diritto con problemi di natura pratica.

Giuseppe CALDERISI (PdL) si sofferma innanzitutto sul procedimento previsto nel testo base per richiedere l'espressione del voto e sui relativi termini. Al riguardo sottolinea l'importanza di tenere conto delle valutazioni svolte al riguardo dal rappresentante del Governo, che è il soggetto responsabile del procedimento elettorale.

Con questo provvedimento si raggiunge un risultato importante, che in futuro potrà essere comunque migliorato alla luce dell'esperienza che nel frattempo sarà maturata.

Maurizio TURCO (PD), *relatore*, si dichiara favorevole a non modificare il procedimento per l'espressione del voto domiciliare, nel quale sono previsti termini ragionevoli per la richiesta di esercizio del voto domiciliare, che tengono conto delle

problematiche illustrate dal rappresentante del Governo.

Isabella BERTOLINI (PdL) ritiene che il Governo abbia attentamente valutato i termini previsti nel testo base in esame relativi al procedimento per la richiesta del voto domiciliare. Sotto questo aspetto ritiene che prevederne una modifica volta a consentire margini più ampi rispetto ai termini previsti nel testo potrebbe pregiudicare la regolarità delle operazioni svolte presso i seggi elettorali: in proposito osserva che è comunque necessario assicurare un congruo margine di tempo.

Ritiene pertanto opportuno procedere alla votazione degli emendamenti al fine di consentire l'entrata in vigore del provvedimento in tempo utile per la sua applicazione fin dallo svolgimento delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

Salvatore VASSALLO (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, dei quali ha preso atto.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.15 e 1.14 del Governo; respingono gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 Favia; approva gli emendamenti 1.13, 1.10 e 1.16 del Governo; respinge l'emendamento 1.5 Tassone; approva l'emendamento 1.11 del Governo; respinge l'emendamento 1.6 Tassone e approva l'emendamento 1.7 Favia.

David FAVIA (IdV) ritira il proprio emendamento 1.8.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.12 e l'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dall'esame degli emendamenti, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Inoltre, essendo stati approvati taluni emendamenti che recano disposizioni di natura sanzionatoria, propone di chiedere al Presidente della Ca-

mera l'assenso, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del regolamento, al fine di acquisire sul testo risultante dall'esame degli emendamenti il parere della II Commissione Giustizia.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 12.25.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-00996 Lanzillotta e Amici: Sulla riforma del CNIPA e del FORMEZ.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto di sindacato ispettivo si chiedono i seguenti chiarimenti:

se è intenzione del Governo procedere al riordino del CNIPA sulla base di un atto legislativo e secondo gli indirizzi dettati dal Parlamento;

se, in vista di analoghi interventi di riorganizzazione del FORMEZ, il Governo voglia fornire opportune precisazioni circa la natura giuridica, la missione e la sostenibilità economica del citato Centro di formazione.

In merito al primo quesito, si precisa quanto segue:

il Governo, preso atto del ritardo dell'approvazione della disposizione recante la delega per la riorganizzazione del CNIPA e del Formez – contenuta nel collegato alla finanziaria 2009 (A.S. 1082) – e ritenendo, comunque, prioritario portare a compimento in tempi brevi la riforma organizzativa in questione, intende utilizzare a tal fine lo strumento previsto dall'articolo 2, comma 634 della legge finanziaria 2008.

Considerato, infatti, che la normativa vigente non prevede alcun altro strumento di intervento idoneo alla riforma dell'Ente in esame, occorre necessariamente servirsi di un provvedimento da adottare – ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il provvedimento, attualmente in corso di predisposizione, attuerà i criteri e principi indicati dal citato comma 634, tra i quali, in particolare, si prevede la razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento.

Peraltro, occorre evidenziare che, sul regolamento in esame saranno sentite, non soltanto le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, ma anche la Commissione bicamerale per la semplificazione della legislazione.

Ciò assicura, quindi, che la riforma del CNIPA venga attuata, come richiesto dall'interrogante, in conformità agli indirizzi dettati dal Parlamento, garantendone, al contempo, la massima trasparenza.

In merito al secondo quesito, si fa presente che:

Il Formez, secondo il dettato legislativo ha natura di associazione riconosciuta con personalità giuridica (di diritto privato). Inoltre, come riconosciuto anche dalla Commissione europea, l'ente in questione, « nella sua configurazione ed operatività attuale può essere considerato come organismo *in house* rispetto al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio »; in particolare, le quote associative del Formez sono detenute in via maggioritaria dal citato Dipartimento (per il 76 per cento) e le restanti quote fanno comunque capo

esclusivamente a soggetti pubblici (attualmente sette Regioni), senza interposizione di enti associativi.

Quanto alla *mission*, il Formez, come da ultimo specificato nel piano triennale di attività 2006/2008, approvato con il parere favorevole della Conferenza Unificata, opera attraverso attività di formazione e di promozione dell'innovazione amministrativa, anche a supporto dei processi di devoluzione di compiti alle Regioni e alle Autonomie locali.

In tale ambito, e perfettamente in linea con le previsioni normative e la *mission* indicata dal Piano Triennale, il

Governo ha inteso avvalersi del Formez anche in attività di supporto alle amministrazioni pubbliche; ciò al fine di assicurare il monitoraggio della soddisfazione degli utenti, sia a livello centrale che, attraverso appositi protocolli, a livello regionale e locale.

Infine, in merito alla sostenibilità economica della struttura e delle attività previste, si precisa che, in base al preconsuntivo ed al bilancio di previsione annuale 2009, in fase di approvazione, la stessa risulta ampiamente garantita: il bilancio di previsione 2009, prevede, infatti un utile di circa 120.000 euro.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-00997 Zeller e Brugger: Sull'organico dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Bolzano.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in esame si chiede se, vista la situazione di carenza di organico della sede di Bolzano dell'Agenzia del Territorio, il Governo intenda:

indire un concorso pubblico per il reclutamento di personale;

autorizzare l'assunzione di personale già vincitore di concorso;

provvedere al distacco temporaneo di personale bilingue da Uffici dell'Agenzia dell'Entrate o da altri Uffici ministeriali aventi sede nella provincia di Bolzano.

Dalle informazioni pervenute dalla competente Agenzia del Territorio risulta che quest'ultima ha posto in essere negli ultimi anni graduali processi di riorganizzazione – anche a livello territoriale – che hanno determinato un considerevole aumento della produttività, insieme ad un reale contenimento dei costi.

Tali processi sono stati realizzati soprattutto mediante un massiccio utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche, conseguendo obiettivi di semplificazione e di contestuale miglioramento della qualità dei servizi offerti al cittadino. In tale ambito si segnala, in particolare, tra gli obiettivi perseguiti, quello di attuare una progressiva dematerializzazione dei documenti.

Al contempo va considerato anche che gli altri Uffici del Territorio di Trento e Bolzano, a differenza di tutti gli altri, non svolgono attività relative al catasto ed alle Conservatorie dei registri immobiliari ma esclusivamente attività afferenti all'aggiorn-

amento della banca dati dell'Osservatorio del Mercato immobiliare, attraverso l'elaborazione delle schede di rilevazione delle unità immobiliari. A ciò si aggiungono attività estimali, anche di natura fiscale, ed attività commerciali.

Con riferimento specifico alla situazione di carenza in organico, lamentata dagli interroganti, l'Agenzia del Territorio ha fatto presente di aver sottoscritto un'intesa con le organizzazioni sindacali al fine di consentire l'impiego di personale proveniente dall'Ufficio provinciale di Trento, nonché la delocalizzazione, presso lo stesso Ufficio, delle attività meramente amministrative mediante l'utilizzo di modalità di « telelavoro ».

Le iniziative intraprese dall'Agenzia del Territorio al fine di porre rimedio alle carenze in organico si sono estrinsecate anche in una serie di contatti con altre Amministrazioni operanti sul territorio, comprese altre Agenzie fiscali, onde verificare la possibilità di dar corso al distacco di personale avente requisiti professionali coerenti con i fabbisogni e le competenze della suddetta Agenzia.

Per quel che attiene, invece, alla competenza specifica del Dipartimento della funzione pubblica, è senz'altro opportuno evidenziare che gli Uffici statali e gli enti previdenziali siti nella provincia di Bolzano sono stati oggetto di particolare attenzione nell'ambito delle politiche di reclutamento di risorse umane.

Nello specifico, con il decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, è stata autorizzata l'assunzione, per

l'anno 2007, di 53 unità di personale presso il Commissario di Governo della provincia di Bolzano.

Successivamente, con analogo provvedimento del 14 gennaio 2009, relativo alle assunzioni per l'anno 2008, in corso di registrazione alla Corte dei conti, sono state autorizzate assunzioni per 37 unità di personale a favore del predetto Commissario e di 29 per gli enti previdenziali della Provincia, per un totale di 66 unità.

Per il futuro non si ravvisano ostacoli in merito all'indizione di un concorso pubblico che, nel rispetto della normativa vigente, tenga conto dell'effettivo fabbisogno di professionalità da parte della citata Agenzia.

Nelle more della conclusione di una eventuale procedura concorsuale, è co-

munque possibile ricorrere ad assunzioni di personale risultato vincitore o idoneo nelle graduatorie del Commissario di Governo. In tal senso può valere l'autorizzazione ad assumere di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009.

Infine, si fa presente che, con circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 27 gennaio 2009, sono state fornite indicazioni alle amministrazioni statali circa le assunzioni residue per l'anno 2008 e quelle relative all'anno 2009. Il Commissario di Governo potrebbe perciò presentare apposita richiesta, ai sensi della citata circolare, che sarà valutata alla luce della normativa vigente in materia.

## ALLEGATO 3

**Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province (C. 1221 cost. Lanzillotta).**

**TESTO BASE ADOTTATO**

**Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province**

Articolo 1

1. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Si può con legge della Repubblica consentire che Province e Comuni siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra; si provvede con legge costituzionale qualora una delle due Regioni disponga di forme e condizioni particolari di

autonomia ai sensi del primo comma dell'articolo 116. La relativa iniziativa è preceduta dalla richiesta della Provincia o del Comune o dei Comuni, previa approvazione delle rispettive popolazioni mediante *referendum* secondo le norme dei propri statuti, ed è accompagnata dai pareri dei Consigli regionali interessati, ove espressi entro tre mesi dalla richiesta medesima. Per il passaggio di una Provincia a un'altra Regione, la richiesta deve essere inoltre approvata, mediante *referendum*, dalle popolazioni di ciascuna delle Regioni interessate, secondo le norme dei rispettivi statuti regionali ».

## ALLEGATO 4

**Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (Testo Base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti).**

## EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire la parola: infermità con le seguenti: gravissime infermità,.*

**1. 15.** Il Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: sensibile aggravamento, inserire le seguenti: e gli elettori affetti da gravi infermità in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.*

**1. 14.** Il Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, sostituire le parole: ventesimo giorno con le seguenti: secondo giorno.*

**1. 1.** Favia.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, sostituire le parole: ventesimo giorno con le seguenti: terzo giorno.*

**1. 2.** Favia.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, sostituire le parole: ventesimo giorno con le seguenti: quarto giorno.*

**1. 3.** Favia.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, sostituire le parole: ventesimo giorno con le seguenti: quinto giorno.*

**1. 4.** Favia.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), sostituire le parole: medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale con le seguenti: funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale,*

**1. 13.** Il Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), sostituire le parole da: di un'infermità tale fino a: sensibile aggravamento con le seguenti: delle condizioni di infermità di cui al comma 1.*

**1. 10.** Il Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.*

**1. 16.** Il Governo.

**(Approvato)**

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

*b-bis)* I termini di cui alla lettera b) non si applicano in caso di sopraggiunta infermità, debitamente certificata.

**1. 5.** Tassone.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole da: Fatta salva fino a: attività convenzionale con le seguenti: Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'Azienda sanitaria locale dispone la sospensione del rapporto di servizio.*

**1. 11.** Il Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato con le seguenti: da due a dodici mesi.*

**1. 6.** Tassone.

*Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, aggiungere in fine le parole: e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.*

**1. 7.** Favia.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, aggiungere in fine le parole: e comunque per un periodo non superiore ad un anno.*

**1. 8.** Favia.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « Ove necessario, la Commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori ».

**1. 12.** Il Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. L'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente:

« ART. 2.

1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di 100 letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro ».

**1. 01.** Il Governo.

**(Approvato)**